



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INVALIDITA' DELL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO PER MANCATA
ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SOLO SE IL
CONTRIBUENTE DIMOSTRI LE RAGIONI CHE AVREBBE POTUTO
FAR VALERE**

Sentenza del 19 aprile 2024, n. 148 del 2025 (dep. 30/01/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente e relatore)

Latti Franco (Giudice)

Murino Antonella (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE

Omessa presentazione della dichiarazione fiscale - Conseguenze -
Accertamento induttivo del reddito - Legittimità - Presunzioni semplici -
Ammissibilità – Fattispecie in tema di contraddittorio endoprocedimentale

Massima

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dai motivi che possono aver indotto il contribuente a non effettuarla, il *quantum* della pretesa può essere determinato in via induttiva dall'Amministrazione finanziaria sulla base di presunzioni semplici, sicché, qualora il contribuente intenda contrastarla, è tenuto a provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione tributaria. (In motivazione la Corte ha precisato che per i tributi non armonizzati, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad instaurare alcun contraddittorio endoprocedimentale, mentre per i tributi "armonizzati" la mancata attivazione del contraddittorio può costituire motivo di nullità, purché il contribuente indichi in modo puntuale e specifico le ragioni che in concreto avrebbe potuto far valere).

*ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art. 41, comma 2, DPR 600/1973
 Art. 12, L. 212/2000

Conformità Cass.n. 4785/2017

Anno pubb. 2025